

SULLE QUOTE EREDITARIE SPETTANTI AI FRATELLI UNILATERALI

Si presenta la problematica concernente le quote ereditarie spettanti, in una successione legittima, al fratello nato fuori dal matrimonio, unilaterale rispetto al *de cuius*, e all'altro fratello "legittimo".

In particolare si chiedono chiarimenti in ordine all'impatto che potrebbe avere la unificazione dello stato di figlio sancita dalla riforma della filiazione del 2012, sugli artt. 571 e 582 del codice civile.

La riforma del 2012, già solo col sopprimere le diversità nominali dello stato di figlio, ha certamente operato un mutamento radicale della secolare concezione per cui i figli non sono tutti eguali di fronte alla legge e alla società. Oggi, come è stato significativamente detto, la legge conosce solo figli.

Ma va evidenziato che la riforma della filiazione non si è limitata a un cambio di denominazioni. Basti dire che il principio di «unicità dello stato di figlio» è assunto a principio di ordine pubblico. Negozi privati che stabiliscono discriminazioni basate sulla nascita dovranno ora considerarsi nulli per contrarietà all'ordine pubblico, e le norme straniere che discriminano i figli nati fuori del matrimonio non saranno più applicabili da parte del giudice italiano ⁽¹⁾.

Possiamo affermare che la riforma ha sicuramente fatto acquisire ai figli nati fuori del matrimonio diritti che ad essi erano negati. In primo luogo ad essi era negato il fondamentale «diritto alla parentela». La consolidata interpretazione della disciplina previgente escludeva infatti che il figlio di un genitore non coniugato fosse parente dei parenti del suo genitore. Con la riforma, i figli nati fuori del matrimonio hanno acquisito il diritto di parentela e tutti i diritti che ne discendono, tra cui, principalmente, i diritti successori.

L'avvenuto "allargamento" della parentela ha, infatti, inevitabili e immediate ricadute proprio in ambito successorio ⁽²⁾. *In primis* va considerata la riformulazione dello stesso art. 565 c.c., il quale, in tema di categorie di successibili, non fa più alcun riferimento alle parole "legittimi" o "naturali". In conseguenza, anche l'istituto della rappresentazione, regolamentato agli artt. 467 ss. c.c., è stato rapportato a tale rinnovata categoria, per cui, esistendo le condizioni per l'applicazione della rappresentazione, si riconosce il subingresso a tutti i discendenti, senza che operi alcuna distinzione ⁽³⁾.

In linea generale va detto che proprio in ambito successorio si registravano le più gravi discriminazioni ai danni dei figli nati fuori dal matrimonio. Le originarie norme codicistiche in materia, infatti, riservavano ai figli naturali un trattamento notevolmente peggiore rispetto a quello riservato ai figli legittimi, che tuttavia superava il vaglio di costituzionalità con la seguente argomentazione: «l'art. 30 della Costituzione, 3° comma, non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso (...) compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima» ⁽⁴⁾. Ancora nel 2009 il

giudice delle leggi salvava l'istituto della commutazione sempre avendo quale principale punto di riferimento il 3° comma dell'art. 30 Cost., che qualche autore ha definito "il nemico costituzionale dei figli naturali" ⁽⁵⁾. Nei giudici alberga la consapevolezza che questa disposizione se da un lato impone un riconoscimento dei diritti dei figli naturali, dall'altro ne richiede un contemperamento con i diritti dei membri della famiglia legittima. Per affermazione della Consulta, «la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice, non contraddice l'aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento (compatibilità) dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima» ⁽⁶⁾.

È allora solo merito della riforma operata dalla legge 219/2012 se oggi non più sussiste la facoltà degli eredi legittimi di soddisfare i coeredi nati fuori dal matrimonio con denaro o beni immobili ereditari. Trattasi di privilegio di antica origine volto ad assicurare che i beni di famiglia restassero agli eredi legittimi, che sacrificava il principio della spettanza in natura della porzione a svantaggio dei coeredi meno tutelati. Quest'istituto si è da subito considerato come implicitamente abrogato dalla riforma, per non essere certo in linea con la parificazione dello *status* da essa realizzata e, quindi, per contrarietà ai suoi principi ispiratori ⁽⁷⁾. Il legislatore ha comunque provveduto all'abrogazione espressa con il Decreto Legislativo approvato 12 luglio 2013 (attuativo della delega contenuta nell'art. 2 della Legge 219/2012) che abrogando l'ultimo comma dell'art. 537 cod. civ., ha eliminato definitivamente questo discriminatorio istituto della commutazione.

È ora possibile sostenere che, ai fini successori, non è più sensato distinguere tra i figli, a seconda di quale sia lo stato giuridico dei loro genitori, ricevendo essi il medesimo trattamento ed entrando tutti in regime di parità a far parte della comunione ereditaria. Si tratta, in definitiva, di riconoscere la caduta del problema della compatibilità tra i diritti dei figli di persone unite in matrimonio e i diritti dei figli di persone non unite in matrimonio, anche quando concorrano tra loro, "ché la tutela degli ultimi è, sempre, compatibile e mai urta contro la tutela dei primi" ⁽⁸⁾.

Alla luce di questo attuale scenario, si chiede se, in pratica, possa considerarsi cambiata qualcosa anche in relazione alla successione dei fratelli e delle sorelle unilaterali che, ex artt. 570, 571 e 582 c.c., conseguono la metà della quota che conseguono i germani.

Al riguardo va anzitutto premesso che non necessariamente unilateralità significa parentela naturale. La unilateralità certamente può derivare da un rapporto di filiazione avvenuto fuori dal matrimonio, ma è ben possibile che un fratello unilaterale sia nato in costanza di matrimonio. Ciò si verifica, ad esempio, quando il genitore che abbia avuto figli dal primo matrimonio, rimasto vedovo ovvero dopo lo scioglimento del matrimonio, si risposi ed abbia altri figli con il coniuge di seconde nozze. In queste ipotesi i figli nati dal primo matrimonio ed i figli nati dal secondo matrimonio sono "unilaterali" perché hanno in comune un solo genitore, seppur nati in costanza di matrimonio.

Ora, alla luce della riforma intervenuta, può sicuramente dirsi che non può più esistere differenziazione alcuna tra fratelli unilaterali "legittimi" e fratelli unilaterali "naturali". Anche qui queste stesse definizioni non possono più essere utilizzate, e non vi si può collegare alcuna giuridica conseguenza.

Il discorso però si fa diverso nei rapporti tra fratelli (che siano nati fuori o in costanza di matrimonio) unilaterali e fratelli germani, per la diversità della *ratio* che è alla base delle disposizioni codicistiche che pongono delle diversificazioni tra gli stessi sul piano successorio.

Mentre nei rapporti tra figli “naturali” e figli “legittimi” non è dato operare alcun distinguo, non potendosi più tollerare differenziazioni basate sullo stato giuridico dei loro genitori, diversa è la *ratio* che sorregge la prevista successione in quota di metà dei fratelli e sorelle unilaterali. Tale *ratio* è tuttora ritenuta essere “quella prevista dal legislatore nell’impianto originario del codice civile: **la diversa intensità dei vincoli di parentela**”, per cui i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà perché hanno in comune un solo genitore⁽⁹⁾.

Ai germani il legislatore ha equiparato i genitori, prevedendo, all’art. 571 c.c., due ipotesi di concorso, quella degli unilaterali con i germani e i genitori, e quella degli unilaterali con i soli genitori. Poiché in questo secondo caso si sarebbe potuto osservare che, non essendovi i germani e non essendo determinabile la loro quota, non potesse di conseguenza determinarsi quella dovuta, in ragione della metà, agli unilaterali, la legge ha precisato che al germano va equiparato il genitore, e che quindi la quota degli unilaterali va determinata in ragione della metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori⁽¹⁰⁾.

Le disposizioni di cui all’art. 571 sono richiamate dall’art. 582, e pertanto trovano altresì applicazione, sempre per l’ipotesi di successione al fratello premorto, nei casi di concorso anche col di lui coniuge.

Va sottolineato che, in ogni caso, a ciascuno degli unilaterali spetta la metà di quanto effettivamente conseguono ciascuno dei germani o dei genitori, ossia la c.d. quota di fatto, e non la metà della quota che spetterebbe loro se fossero germani, ossia la c.d. quota di diritto, per cui se vi sono due fratelli, uno germano e l’altro unilaterale, al primo spettano 2/3 e al secondo 1/3, mentre applicando il criterio della quota di diritto all’unilaterale andrebbe la metà di quanto gli spetterebbe se fosse germano, cioè 1/4, e al germano andrebbero così i 3/4. Nella stessa misura viene devoluta l’eredità se a concorrere con il fratello unilaterale fosse un genitore.

Il sistema della quota di fatto, dunque, attribuisce ai fratelli unilaterali una quota maggiore di quella che verrebbe loro accordata dalla quota di diritto, ed è espressiva di una volontà di attenuazione dell’originaria disparità di trattamento dei fratelli unilaterali, che nel diritto romano comune, in presenza di ascendenti o di fratelli germani, erano esclusi dalla successione⁽¹¹⁾.

Con riferimento al criterio della quota di fatto si è altresì precisato che lo stesso implica che i fratelli unilaterali non sempre debbano ricevere meno dei germani, ma solo quando concorrono con essi in concreto⁽¹²⁾.

Il piano che qui viene in rilievo è dunque quello dei rapporti e delle differenti posizioni in ambito successorio, non dei figli, ma dei soli fratelli che abbiano uno soltanto o entrambi i genitori in comune.

In conclusione, ravvisata alla base della permanente distinzione una diversa e autonoma *ratio*, considerando il fatto che né la legge di riforma del 2012, né i decreti attuativi vi hanno inciso in qualche misura, e in assenza di diverse indicazioni giurisprudenziali sul punto, non pare ci siano margini per poter sostenere che la situazione successoria dei fratelli risultante dalle disposizioni di cui agli artt. 571 e 582 c.c., sia cambiata in conseguenza della unificazione dello stato di figlio.

- 1) C. MASSIMO BIANCA, *La riforma della filiazione: alcune note di lume*, in *Giust. civ.*, 2013, pag. 439.
- 2) Per una esposizione della casistica, si rinvia a M. SCALISI, *Considerazioni sulla riforma delle norme in materia di filiazione*, Studio n. 113-2013/C, in *Studi e materiali*, 2013, 723.
- 3) A. M. IADECOLA, *Il principio di unificazione dello status di figlio*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, 2014, pag. 364.
- 4) Corte Costituzionale, 6.7.1960, n. 54.
- 5) V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012, 658.
- 6) Corte Costituzionale, 18.12.2009, n.335, in *DeJure*.
- 7) M. SCALISI, *op. cit.* 719; V. SANTARSIERE, *Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio. Superamento di alcuni aspetti discriminatori*, in *Giurisprudenza di merito*, 2013, 3, 532.
- 8) Così, V. BARBA, *op. cit.*, 665, il quale prospetta l'opportunità di «sacrificare sull'altare costituzionale la norma di cui all'art. 30, co. 3, Cost.» o, quantomeno, di aprire una nuova stagione nell'esegezi della stessa.
- 9) A. MAGNANI, *Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori*, in *Rivista del Notariato*, 2013, 667; sulla diversità del vincolo che unisce tra loro da un lato i fratelli germani e dall'altro i fratelli unilaterali, si v. G. AZZARITI, *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, 1997, 412, il quale sostiene che la tradizionale diversità di trattamento risponde alla diversità dei vincoli di sangue e di affetti «essendo ovvio che si senta un ben più saldo legame quando siasi nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che non quando si abbia un solo genitore comune»; anche per M. DOSSETTI, *Art. 570*, in *Commentario del codice civile, Gabrielli (diretto da)*, Torino, 2010, 42, il doppio vincolo di parentela determina per i fratelli e sorelle germani un più intenso legame. Sulla rilevanza che può assumere la diversa intensità del vincolo, in giurisprudenza, può attribuirsi significato alla sentenza della Cass., 22-10-2013, n. 23917, in *CED Cassazione*, la quale con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare, afferma che «deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza».
- 10) Sulla diversa posizione riconosciuta ai genitori, ai quali è riservata comunque la metà dell'eredità, si v., M. COSTANZA, *Art. 571*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia, Cian, Oppo, Trabucchi*, Padova, 1992, 112, per il quale il trattamento di favore riservato agli ascendenti appare una conseguenza necessaria della tendenza del legislatore ad attribuire alla parentela in linea retta una posizione preferenziale rispetto alla parentela collaterale, che si riferisce a rapporti naturalmente meno rilevanti o destinati ad attenuarsi con il tempo e il progressivo distacco dei fratelli dall'originario nucleo familiare.
- 11) L. MENGONI, *Successioni per causa di morte; Successione legittima (Parte speciale)*, in *Tratt. Dir. Civ. comm.*, Cicu, Messineo, Milano, 1999, 99 s.
- 12) L. MENGONI, *op. cit.*, 105; M. DOSSETTI, *Art. 571*, in *Commentario del codice civile, Gabrielli*, cit., 45; ciò lo si afferma facendo riferimento all'art. 571 e alla garanzia ivi prevista del minimo della metà ai genitori, comportante che, se con un solo genitore concorrono due o più fratelli, tutti germani o tutti unilaterali, la quota a questi spettante è sempre uguale: una metà dell'eredità si devolve al genitore superstite, l'altra metà si divide per capi tra i fratelli. Analogo discorso può esser fatto anche con riferimento all'art. 582, per il quale v. M. MORETTI, *Art. 582*, in *Commentario del codice civile, Gabrielli*, cit., 96.